

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4147

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

*Presentata il 2 maggio 1983*

### Norme per la definizione ed approvazione del piano urbanistico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è molto discusso in Italia e anche in Parlamento della « programmazione ».

Senza entrare nel merito sulla opportunità o meno e sulle modalità di una complessiva programmazione della vita e sviluppo del paese, sembra a noi necessario programmare intanto i grandi interventi dello Stato e degli altri enti pubblici.

Proporre, discutere, elaborare definire

un « piano regolatore nazionale » significa far fare un salto di qualità nella vita dello Stato e di tutto il popolo italiano.

A questo tende la presente proposta di legge, che detta norme di carattere generale che potranno essere utilmente integrate nel dibattito in Parlamento.

Siamo certi, onorevoli colleghi, della vostra sensibilità e interesse per questa proposta.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il piano regolatore nazionale comprende:

1) la rete delle autostrade e superstrade;

2) il potenziamento della rete ferroviaria;

3) la rete dei grandi aeroporti;

4) la rete ed il potenziamento dei grandi porti;

5) il sistema delle grandi attrezzature turistiche;

6) la regolazione dei grandi laghi e fiumi;

7) il complesso dei grandi parchi naturali e regionali;

8) l'indicazione delle aree e degli immobili di interesse nazionale da proteggere.

#### ART. 2.

Gli espropri e i vincoli necessari per la realizzazione del piano regolatore nazionale sono a carico della collettività nazionale, e saranno valutati a valore venale.

Il piano comprende anche indicazioni dalla disciplina degli incrementi di valore di beni privati, conseguenti alle realizzazioni del piano.

#### ART. 3.

Il piano si articola in grandi comprensori interregionali:

1) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

2) Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna;

3) Toscana, Umbria, Marche;

4) Lazio, Abruzzi, Molise;

5) Campania, Basilicata, Puglia;

6) Calabria, Sicilia;

7) Sardegna.

#### ART. 4.

Per la raccolta dei dati e l'esame delle richieste e proposte presentate dalle re-

gioni, dai comuni, da enti e privati è istituito presso la Presidenza del Consiglio un Alto commissariato, che soprintende anche alla redazione del piano.

Competente a definire le linee generali del piano una grande commissione, nella quale sono rappresentati direttamente ciascuna regione e ciascun capoluogo regionale, ciascun Ministero e ciascuna università, attraverso un professore ordinario di urbanistica.

Saranno anche rappresentate tutte le grandi organizzazioni di categoria attualmente rappresentate nel CNEN.

Le riunioni della grande commissione saranno presiedute dall'Alto commissario per il piano e ad esso possono partecipare i membri delle Commissioni parlamentari dei lavori pubblici. Le riunioni sono pubbliche.

#### ART. 5.

Un Comitato tecnico elabora secondo le direttive della grande commissione, le concrete proposte per la relazione del piano, riferendo mensilmente in seduta pubblica.

I verbali stenografici della seduta e le relazioni e gli elaboratori e grafici del Comitato esecutivo saranno mensilmente pubblicati come allegato alla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli originali saranno esposti progressivamente, e in permanenza, in una mostra pubblica permanente.

#### ART. 6.

La prima riunione della grande commissione avrà luogo entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dovrà essere presentata la prima proposta tecnica del piano regolatore nazionale.

Entro i sei mesi successivi la grande commissione approverà il testo definitivo, che sarà presentato dall'Alto commissario al Consiglio dei ministri il mese successivo.

Entro quattro mesi il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge contenente la proposta definitiva ufficiale.

**ART. 7.**

Il Governo emanerà entro tre mesi il regolamento d'attuazione della presente legge.